

Settore Finanziario e Sviluppo Economico
Unità organizzativa Attività Produttive

ORDINANZA N. 54

Jesolo, li 29/04/2015

Oggetto: disciplina dei periodi minimi di apertura e di chiusura delle strutture ricettive ad apertura stagionale soggette a classificazione, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, chioschi-bar presenti sull'arenile e delle sale giochi ad apertura stagionale. Revoca ordinanza n. 548 del 4 dicembre 2009.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO ECONOMICO

RICHIAMATA l'ordinanza dirigenziale n. 548 del 4 dicembre 2009 con la quale si è provveduto a definire i periodi minimi di apertura obbligatoria suddivisi per le seguenti tipologie di attività:

- strutture ricettive soggette a classificazione ad apertura stagionale dal 21 giugno al 21 settembre nelle zone che vanno da Piazza Torino fino alla fine di via dei Mille, all'intersezione con via dei Navigatori, lungo quindi l'asse viario interessato dalla zona a traffico limitato; dal 15 giugno al 15 settembre nel rimanente territorio comunale;
- pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, con esclusione dei chioschi posti sull'arenile dal 1° maggio al 30 settembre nella zona a traffico limitato da via Bafile a via Verdi e nelle piazze Marconi, Brescia, Mazzini, Aurora e Marina; dal 1° maggio alla 3a domenica di settembre nelle altre zone a traffico limitato, nonché in via A. Da Giussano e nelle piazze Nember, Milano e Torino; dal 1° maggio alla 2a domenica di settembre nelle rimanenti zone del territorio;
- pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande situati sull'arenile, denominati chioschi-bar dal 1° maggio alla 2a domenica di settembre, vincolata in ogni caso alla contestuale apertura dello stabilimento balneare di riferimento;
- sale giochi dal 1° maggio al 30 settembre nella zona a traffico limitato da via Bafile a via Verdi e nelle piazze Marconi, Brescia, Mazzini, Aurora e Marina; dal 1° maggio alla 3a domenica di settembre nelle altre zone a traffico limitato, nonché in via A. Da Giussano e nelle piazze Nember, Milano e Torino; dal 1° maggio alla 2a domenica di settembre nelle rimanenti zone del territorio.

DATO ATTO che:

- l'art. 12 della l. reg. 21 settembre 2007, n. 29, stabilisce che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare;
- l'art. 35 della l. reg. 4 novembre 2002, n. 33, prevede che le strutture ricettive soggette a classificazione abbiano apertura stagionale quando sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi e per un periodo complessivo, anche non continuativo, comunque non superiore a nove mesi;

- l'art. 34, comma 8, della l. reg. 14 giugno 2013, n. 11, nel quale si sancisce che le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con un'apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno. Il comma successivo prevede che le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.

PRESO ATTO degli obblighi previsti per le attività di somministrazione alimenti e bevande collocati sull'arenile e denominati chioschi-bar con riferimento: alla disponibilità dei servizi igienici prescritti dalla normativa igienico sanitaria; al rispetto delle prescrizioni riportate nella concessione demaniale e nella convenzione occupazione suolo per posizionamento servizi igienici su area di pubblico transito.

CONSIDERATO che nel corso degli anni, dall'assunzione dell'ordinanza sopra richiamata, attraverso il recepimento di normativa di derivazione comunitaria la disciplina delle attività economiche è stata soggetta ad una progressiva liberalizzazione, sia per quanto riguarda eventuali limiti e contingentamenti, sia per quanto riguarda le modalità d'esercizio.

CONSIDERATO inoltre che il tessuto imprenditoriale della Città si è sviluppato nel corso degli anni in modo tale da garantire l'apertura di un sempre maggior numero di attività stagionali nei periodi considerati di bassa stagione. Tale fenomeno è sicuramente frutto di un settore economico maturo e capace di regolarsi in base alla normativa vigente in un contesto di libera concorrenza senza obbligo di imporre ulteriori gravami non più attuali a carico dell'imprenditore.

VISTE le osservazioni espresse nell'incontro del 23/04/2015 dalle maggiori associazioni di categoria rappresentative del settore in ordine alla liberalizzazione amministrativa dei periodi minimi e massimi di apertura delle attività stagionali indicate in oggetto.

RITENUTO pertanto di promuovere una liberalizzazione amministrativa, intesa come soppressione o riduzione dei vincoli amministrativi e normativi gravanti sulle attività esercitate dagli operatori economici, per quanto riguarda i periodi minimi di apertura obbligatoria per le attività stagionali attraverso l'abrogazione dell'ordinanza n. 548 del 4 dicembre 2009.

VISTO l'atto di indirizzo espresso dall'amministrazione comunale con la delibera di giunta comunale n. 119 del 28/04/2015.

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990 e ss.mm.

VISTO l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla competenza dirigenziale nell'adozione del presente provvedimento.

VISTO il decreto Sindacale n. 79834 del 16/11/2013, con il quale si nomina il dott. Ambrosin Massimo, dirigente del settore Finanziario e Sviluppo Economico.

DISPONE

la revoca dell'ordinanza n. 548 del 4 dicembre 2009 che disciplina i periodi minimi di apertura e di chiusura obbligatoria delle strutture ricettive ad apertura stagionale soggette a classificazione, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande stagionali, chioschi-bar presenti sull'arenile e delle sale giochi ad apertura stagionale.

Da atto che le attività di cui sopra sono comunque tenute al rispetto delle normative di settore che disciplinano i periodi minimi e massimi di apertura, le modalità di comunicazione degli stessi agli enti competenti e al rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria.

La presente ordinanza diviene efficace alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. Il Comando di Polizia Locale, al quale viene trasmessa copia, è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune.



il Dirigente Settore Finanziario e
Sviluppo Economico
dott. Massimo Ambrosin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa